

## CONTRATTO PPA ON-SITE

### TRA

\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Committente**” o “**Amministrazione**”),

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”) (insieme, congiuntamente, anche “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”)

### PREMESSO CHE

- a) Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. n. 13/2023, nel territorio comunale sono ubicati impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR.
- b) L’Amministrazione è proprietaria delle seguenti aree idonee per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER):  
Municipio, ubicato in Piazza Statuto 1 catastalmente identificato al foglio 11, part. 1052;
  - Pluriuso, ubicato in via Biella n. 0, catastalmente identificato al foglio 12, part. 303;;
  - Proloco, ubicato in via P. Cossavella, catastalmente identificato al foglio 12, part. 293;
- c) L’Amministrazione può concedere all’Impresa, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, la copertura dell’edificio/degli edifici e le altre aree contraddistinte catastalmente come segue [Foglio • mappale • subalterno •] al fine di consentire al Fornitore di installare un impianto fotovoltaico per rifornire l’Amministrazione dell’energia elettrica da esso generata (l’“**Impianto**”) e per soddisfare i fabbisogni energetici della CER.
- d) Pertanto, con nota prot. n. 2905 del 01.07.2025 la AEG Plus S.r.l. ha proposto la realizzazione dell’operazione (l’“**Operazione**”), di seguito sinteticamente descritta:
  - affidamento in concessione da parte dell’Amministrazione e in favore dell’Impresa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011 e dell’art. 47, commi 4 e 5, del D.L. n. 13/2023, delle aree e superfici meglio identificate al punto c), dietro riconoscimento di un corrispettivo in denaro,

per la durata di 20 anni, all'esito della quale l'impianto diviene di proprietà comunale senza costi e/o oneri aggiuntivi per il Comune;

- la fornitura per 20 anni da parte dell'Impresa e in favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 199/2021, dell'energia elettrica prodotta dagli impianti, al prezzo fisso e invariabile.
- e) L'Amministrazione ha interesse a realizzare l'Operazione; pertanto, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, in data *[completare in fase di stipula]* ha pubblicato apposito avviso recante l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie.
- f) Decorsi i termini previsti dall'avviso di cui al precedente punto, non sono state presentare ulteriori proposte/hanno presentato ulteriori proposte i seguenti soggetti:
- *[inserire denominazione e altre info in fase di stipula];*
- L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.L. 13/2023, tenuto conto del numero dei soggetti partecipanti alla CER proposta da ciascun offerente e dell'entità del canone di concessione offerto, ha individuato quale concessionario *[completare in fase di stipula]*.
- g) Sia l'Amministrazione sia l'Impresa intendono stipulare il presente Contratto sul presupposto che lo stesso non sia soggetto alla regolamentazione applicabile alla vendita di energia elettrica prelevata dalla rete al pubblico.
- h) Le Parti, subordinatamente all'avverarsi delle condizioni di cui al presente Contratto, intendono implementare il sistema previsto dall'articolo 11.4 lettera a) dell'Allegato A alla Delibera 578/2013 emessa dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") il 12 Dicembre 2013, come successivamente modificata e integrata ("TISSPC").
- i) L'Impresa produrrà energia elettrica per mezzo dell'impianto principalmente per la vendita all'Amministrazione e per soddisfare i fabbisogni energetici della CER, mentre venderà alla rete solo l'energia in eccedenza rispetto a quella autoconsumata dall'Amministrazione.
- j) La fornitura è stata affidata all'Impresa con *[inserire gli estremi del provvedimento di affidamento];*
- k) L'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, compresa la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, che anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e il DURC è risultato regolare;

- l) Il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_; *<ove presente>* il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- m) L'Impresa, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;
- n) L'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue

## **ARTICOLO 1**

### **VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI - ALLEGATI**

1. Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nei suoi allegati e nel Capitolato Tecnico della Fornitura:
  - a) dalla Legge 22 aprile 2021 n. 53, D.Lgs. 199/2021, dai provvedimenti attuativi e dalle norme di settore;
  - b) dal D.Lgs. 36/2023 e provvedimenti attuativi;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - g) dal patto di integrità;
  - h) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet dell'Amministrazione
  - i) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione A.N.AC. n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni di legge applicabili alle forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso accordi di lungo termine che

fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il presente contratto, la Committente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche al presente contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'affidamento diretto.

4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore.
5. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto il progetto di costruzione dell'impianto e il Capitolato Tecnico della Costruzione.

## **ARTICOLO 2**

### **ALTRE DEFINIZIONI**

1. Ferme restando le definizioni contenute nel Capitolato Tecnico, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico della Fornitura**: il documento contenente le specifiche tecniche, i requisiti e le prescrizioni della fornitura conforme allo schema tipo elaborato da Consip ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 199/2021 (**Allegato 4**);
  - b) **Capitolato Tecnico della Costruzione**: il documento contenente le specifiche tecniche, i requisiti e le prescrizioni di realizzazione dell'Impianto allegato al Contratto di Concessione.
  - c) **“Connessione di Emergenza”**: ha il significato di cui all'art. 18.5 del TISSPC;
  - d) **Contratto di Concessione**: il contratto, stipulato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 47, commi 4 e 5, del D.L. n. 13/2023, concernente l'affidamento degli spazi di cui alle premesse per la realizzazione dell'Impianto;
  - e) **“Consumo Stimato Annuale”** è [ ] kWh per anno;
  - f) **“Contatore di Rete”**: il contatore installato dal Gestore di Rete al Punto Esterno di Consegna corrispondente all'attuale punto di prelievo dell'Amministrazione, inclusa ogni sostituzione o aggiornamento dello stesso;
  - g) **“Contatore di Produzione”**: il contatore installato al Punto Interno di Consegna;
  - h) **“Contatore(i)”**: tutti i contatori che sono necessari e/o utili per la registrazione e la trasmissione di informazioni riguardanti l'energia prodotta dall'Impianto Fotovoltaico, consegnata al Punto Interno di Consegna o consegnata al Punto Esterno di Consegna. Include anche i contatori che possono essere installati e/o aggiornati dal Gestore di Rete;
  - i) **“Data di Completamento”**: la data di conclusione del periodo transitorio in cui il Fornitore ha comunicato all'Amministrazione che (i) l'Impianto

- è in grado di generare e immettere energia elettrica nella Rete, (ii) l’Impianto è debitamente completato in conformità ai Permessi e al presente Contratto;
- j) **Data di attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica;
  - k) **“Data di Efficacia”**: la data di sottoscrizione del presente Contratto;
  - l) **“DM 4 Luglio 2019”** il Decreto “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”;
  - m) **“Durata”**: la durata della fornitura dell’energia precisata all’Articolo 6, decorrente dalla Data di Completamento;
  - n) **“DUVRI”**: Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
  - o) **“Energia”**: l’energia elettrica generata dall’Impianto in uno specifico periodo di tempo espressa in kilowattora (“Kwh”) come misurata dal Punto Interno di Consegna;
  - p) **“Energia Autoconsumata”**: la differenza fra (i) l’Energia e (ii) l’Energia in Eccesso ridotta forfettariamente dello 0,5 % per le perdite e i consumi dei sistemi ausiliari;
  - q) **“Energia in Eccesso”**: l’Energia ceduta alla Rete misurata dal Punto Esterno di Consegna;
  - r) **Fornitore**: l’impresa che sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - s) **“Forza Maggiore”**: ha il significato di cui all’Art. 16.
  - t) **“Gestore di Rete”**: il gestore della rete locale di distribuzione;
  - u) **“Impianto”**: significa l’impianto fotovoltaico di cui alla premessa c) con le caratteristiche di cui in **Allegato 1**, insieme a tutte le sue strutture ausiliarie inclusi (tra l’altro) i Contatori e ogni altra infrastruttura di connessione, cavi, componenti, inverter, quadri elettrici, interruttori, trasformatori e ogni altra modifica, aggiunta, sostituzione allo stesso;
  - v) **“Incentivi”**: gli incentivi che possono essere ottenuti dalla costruzione e dalla produzione dell’Impianto, inclusi gli incentivi per le eccedenze di energia immesse in rete, le detrazioni fiscali, valori o crediti di qualsiasi natura, gli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 e/o quelli che saranno previsti in attuazione del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.;
  - w) **“kW”**: kilowatt;
  - x) **“kWh”**: kilowattora;
  - y) **“Licenza di officina”**: l’autorizzazione all’esercizio degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per il territorio ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;

- z) “**Linea Interna**”: il collegamento elettrico privato tra l’Unità di Consumo e l’Impianto e il Punto Esterno di Consegna;
  - aa) “**Modifica Significativa**”: variazione normativa, oppure cambiamento nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme e della regolamentazione applicabile al presente Contratto da parte delle Autorità competenti, successivo alla sua sottoscrizione, che influenza in modo considerevole la possibilità di una delle Parti di fare fronte alle proprie obbligazioni, o ne rende economicamente insostenibile l’adempimento;
  - bb) “**Permessi**”: tutti i consensi, le autorizzazioni, i nullaosta necessari all’installazione dell’Impianto;
  - cc) “**Prezzo**”: il Prezzo dell’Energia Autoconsumata come indicato nell’Articolo 7;
  - dd) “**Prezzo di Mercato**”: la media del prezzo di acquisto dell’energia elettrica per kWh offerta nell’area dell’Amministrazione rilevata [●].
  - ee) Progetto: la documentazione tecnica e progettuale concernente l’Impianto, presentata dall’Impresa e approvata dall’Amministrazione;
  - ff) “**Punto Esterno di Consegna**”: il punto in cui l’Energia in Eccesso viene consegnata alla locale Rete;
  - gg) “**Punto Interno di Consegna**”: il punto di consegna dell’Energia indicato in Allegato 2;
  - hh) “**Regolamento di esercizio**”: regola gli aspetti tecnici inerenti alle modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla Rete, stabilendo altresì i rapporti tra il soggetto responsabile dell’impianto e il Gestore di Rete competente territorialmente. È predisposto dal Gestore di Rete.
  - ii) “**Rete**”: la rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica che si trova oltre il Punto Esterno di Consegna e che è controllata dal Gestore di Rete;
  - jj) “**Sistema Semplice di Produzione e Consumo**”: ha il significato attribuito a tale termine dal TISSPC;
  - kk) “**Sito**”: ha il significato di cui alla premessa A;
  - ll) “**TISSPC**”: indica l’Allegato A della Delibera n. 578/2013 dell’ARERA e s.m.i.;
  - mm) “**TUA**”: Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995);
  - nn) “**Unità di Consumo**”: ha il significato attribuito a tale termine dal TISSPC.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

### **ARTICOLO 3**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLE PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO**

1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di energia, proveniente dall’Impianto all’interno di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo, disponibile per l’autoconsumo immediato, contro il pagamento del Prezzo di cui all’Articolo 8 e in base alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto. Le caratteristiche e la capacità produttiva dell’Impianto sono state scelte sulla base del Consumo Stimato Annuale dell’Amministrazione, computato sulla base dei consumi passati in Sito dell’Amministrazione medesima.
2. Al fine di consentire la realizzazione e il mantenimento dell’Impianto per tutta la durata del Contratto l’Amministrazione mette a disposizione dell’Impresa la copertura dell’edificio/degli edifici e le altre aree contraddistinte catastalmente come segue [Foglio • mappale • subalterno •], meglio descritte nell’Allegato 3, che l’impresa considera allo scopo adeguate.
3. È designato quale Responsabile unico del progetto (“RUP”) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ..... e *<ove presente>* quale Direttore dell’esecuzione (“DEC”), ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, ...
4. Il Fornitore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro \_\_\_\_ giorni dalla stipula.

### **ARTICOLO 4**

#### **PROGETTAZIONE E RILASCIO DEI PERMESSI**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che per la realizzazione degli effetti del presente Contratto è ritenuto necessario:
  - (i) l’adeguamento della connessione esistente, con conversione in connessione bidirezionale;
  - (ii) l’ottenimento di tutti i Permessi necessari per la realizzazione dell’Impianto e la sua connessione alla Unità di Consumo;
  - (iii) l’adeguamento e installazione di tutti i Contatori necessari e richiesti ai sensi della normativa vigente e, comunque, del contatore di misurazione dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto.
  - (iv) l’ottenimento in capo al Fornitore di licenza di officina.
2. La progettazione esecutiva dell’Impianto, nella misura necessaria per l’ottenimento dei Permessi e per la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sarà predisposta dal Fornitore. L’installazione dell’Impianto sarà a carico del Fornitore che dovrà prendere tutte le misure e le azioni allo scopo necessarie,

ivi inclusa (fra gli altri) la preparazione di tutti i documenti e le dichiarazioni da presentare agli enti competenti per l'ottenimento dei Permessi. La progettazione esecutiva sarà preventivamente trasmessa all'Amministrazione per le sue eventuali osservazioni, fermo che il Fornitore ne assume comunque l'esclusiva responsabilità.

3. Il Fornitore acquisirà dalle autorità competenti i Permessi per la costruzione dell'Impianto e il suo collegamento alla Unità di Consumo e alla linea di distribuzione, anche attraverso la Connessione di Emergenza, che rimarranno a nome del Fornitore.
4. Il Fornitore sarà incaricato di effettuare tutte le procedure per il collegamento dell'Impianto alla Rete e per l'ottenimento delle licenze e delle qualifiche da ottenere dopo la connessione alla Rete (inclusi il "Regolamento di Esercizio", la "Licenza di Officina", l'installazione della Connessione di Emergenza), che rimarranno a nome del Fornitore.
5. Grava sul Fornitore il rischio di progettazione; pertanto, eventuali ritardi nella fase di progettazione e/o di ottenimento delle autorizzazioni rispetto al cronoprogramma approvato dall'Amministrazione riducono proporzionalmente il periodo di godimento dell'Impianto, da parte dell'Impresa, salvo che i ritardi siano imputabili all'Amministrazione ovvero siano dovuti a caso fortuito e/o forza maggiore. In ogni caso, resta fermo il pagamento da parte dell'Impresa del canone concessorio e l'applicazione della penale di cui all'art. 18.
6. Se prevista nella progettazione esecutiva, il Fornitore potrà installare la Connessione di Emergenza congiuntamente all'installazione dell'Impianto o successivamente, per tutta la durata del Contratto. Qualora il Fornitore decida di installare la Connessione di Emergenza, l'Amministrazione provvederà a concedere l'accesso a tutte le strutture nella sua disponibilità per l'installazione e fornirà la cooperazione necessaria per la relativa realizzazione.
7. Il Fornitore sottoporà all'Amministrazione la sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini della realizzazione dell'Impianto e dell'esercizio dello stesso, ivi incluse le richieste per i Permessi, nonché per l'adeguamento della connessione esistente, e tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento degli Incentivi, se richiesti. La documentazione sarà preventivamente trasmessa all'Amministrazione per la sua opportuna verifica, fermo che il Fornitore assume tutta la responsabilità per tale documentazione, né la verifica dell'Amministrazione potrà essere considerata come esimente per tale responsabilità.
8. Resta inteso tra le Parti che l'Impianto rimarrà nella esclusiva disponibilità del Fornitore per tutta la durata del Contratto e che tutti i Permessi e/o atti di assenso comunque denominati acquisiti per l'Impianto saranno intestati al Fornitore.



9. Fermo l'obbligo di garantire in via prioritaria il rifornimento dell'energia elettrica dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà mettere l'Impianto nella disponibilità e sotto controllo di una Comunità di energia rinnovabile ("CER"), per le finalità di autoconsumo di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e per soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. Il Fornitore, se così richiesto dall'Amministrazione, dovrà mettere l'Impianto nella disponibilità e sotto il controllo della CER scelta dall'Amministrazione. In ogni caso, non è concesso al fornitore cedere il presente Contratto o il Contratto di Concessione alla CER.

## **ARTICOLO 5**

### **REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO**

1. Dalla sottoscrizione del presente Contratto e sino alla Data di Completamento e, comunque, anche successivamente per tutto quanto necessario, l'Amministrazione concede l'accesso al Sito al Fornitore per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione e alla manutenzione dell'Impianto, ferma la facoltà dell'Amministrazione di sospendere tale accesso quando sopravvengano esigenze operative o di pubblico interesse.
2. Prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'Impianto, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione una comunicazione contenente il programma di realizzazione dell'installazione indicando l'inizio dei lavori, ed il cronoprogramma previsto per la esecuzione delle opere. Tale programma dovrà essere approvato dall'Amministrazione, in funzione delle eventuali esigenze operative o di pubblico interesse.
3. Il Fornitore dovrà svolgere le attività di realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico a regola d'arte, nel rispetto delle regole tecniche di costruzione, del Progetto, del Capitolato Tecnico di Costruzione e della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, nonché dei requisiti per la connessione stabiliti dal distributore locale. In particolare, il Fornitore dovrà coordinare l'installazione con l'Amministrazione al fine di ridurre il più possibile le interferenze con le attività dell'Amministrazione nel Sito e senza recare pregiudizi al Sito.
4. Sarà compito del Fornitore fare sì che siano installati il Contatore di Produzione al Punto Interno di Consegna e il Contatore di Rete, tramite l'utilizzo di apparecchiature conformi ai requisiti stabiliti dall'ARERA. Più precisamente, il Contatore di Produzione sarà installato e mantenuto dal Fornitore, mentre il Contatore di Rete, dove verranno contabilizzati i prelievi e le immissioni da e verso la Rete, sarà installato e gestito dal Gestore di Rete.
5. La misurazione dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto sarà effettuata presso il Contatore di Produzione al Punto Interno di Consegna, prima della fornitura all'utenza dell'Amministrazione e dell'immissione dell'energia

- elettrica alla Rete. L'energia elettrica prodotta dall'Impianto si considererà trasferita all'Amministrazione al Contatore di Produzione.
6. Le Parti avranno diritto di leggere tutti i dati rilevati da ciascun Contatore, per quanto possibile ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili.
  7. I lavori devono essere eseguiti durante il normale orario di attività e apertura degli uffici dell'Amministrazione, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti.
  8. Grava sul Fornitore il rischio di costruzione; pertanto, eventuali ritardi nella realizzazione dell'Impianto rispetto al cronoprogramma approvato dall'Amministrazione riducono proporzionalmente il periodo di godimento dell'Impianto da parte dell'Impresa, salvo che i ritardi siano imputabili all'Amministrazione ovvero siano dovuti a caso fortuito e/o forza maggiore. Resta fermo, in ogni caso, il pagamento da parte dell'Impresa del canone concessorio e l'applicazione della penale di cui all'art. 18.
  9. Per quanto non espressamente previsto si applica quanto indicato nel Contratto di Concessione, predisposto dall'Amministrazione sulla base del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibile, e delle seguenti condizioni minime:
    - a. durata della concessione pari alla durata del presente contratto;
    - b. canone concessorio pari ad € ....;
    - c. condizione risolutiva espressa in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, degli effetti del presente contratto.
  10. Limitatamente alla regolamentazione della disponibilità dell'area e alla realizzazione e/o alla progettazione dell'impianto, in caso di contrasto con il presente Contratto, prevale il Contratto di Concessione

## **ARTICOLO 6**

### **DURATA**

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla Data di Efficacia ed avrà Durata complessiva di [●] anni, suddivisi in fase di progettazione, realizzazione e fornitura come da cronoprogramma.
2. Qualora la Data di Completamento non intervenga entro [●] giorni dalla Data di Efficacia, sarà facoltà dell'Amministrazione, ferma la durata complessiva del Contratto, concedere una proroga del periodo transitorio, per un periodo di durata massima non superiore a [●] mesi (al fine di consentire la messa in esercizio dell'Impianto. In tale periodo verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione del periodo di esercizio, indicata al successivo Articolo 18. Decorso inutilmente tale periodo, l'Amministrazione avrà facoltà di

risolvere di diritto il presente contratto ai sensi di quanto disposto nel successivo Articolo 20.

3. Qualora circostanze particolari, non imputabili al Fornitore, impediscano la messa in esercizio dell'impianto sopra indicato, il Fornitore dovrà tempestivamente informare la Committente. In tal caso essa si impegna a prorogare il periodo transitorio fino a [●] e non si applicheranno penali. In tali casi, qualora il ritardo accumulato rendesse non più conveniente l'esecuzione del Contratto, e/o non compatibile rispetto alla durata complessiva del Contratto o comunque eccedesse [●] mesi dalla data di efficacia, sia il Fornitore che l'Amministrazione avranno il diritto di recedere dallo stesso alla scadenza dell'ultimo periodo di proroga concesso; in tali casi, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione. Resta salva la facoltà della Committente di disporre la sospensione del contratto in presenza di circostanze non imputabili al Fornitore che ne impediscano l'esecuzione in conformità a quanto previsto all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
4. La Committente, in conformità a quanto previsto nel [provvedimento di affidamento] si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, sino al periodo massimo di [●]. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o a quelli, sopravvenuti di legge o concordati, più favorevoli per la Committente.
5. Alla scadenza l'Amministrazione avrà la facoltà di acquisire la proprietà di diritto dell'Impianto a titolo gratuito per ogni suo possibile successivo sfruttamento previa verifica dell'interesse pubblico e della prevalenza dei vantaggi rispetto agli oneri di gestione e manutenzione.
6. In ogni caso, restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e i costi occorrenti alla rimozione e allo smaltimento dell'Impianto e alla rimessione in pristino del Sito. A tal fine, il Fornitore costituisce garanzia fideiussoria a prima richiesta per tutta la durata del Contratto per un importo garantito pari ad € ..... . Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di conservare la disponibilità e la proprietà dell'Impianto, il Fornitore sarà tenuto a costituire garanzia fideiussoria a prima richiesta per la durata di 10 anni dalla data di cessazione degli effetti del Contratto,

## **ARTICOLO 7**

### **VENDITA E ACQUISTO DELL'ENERGIA**

1. In seguito alla realizzazione dell'Impianto e al primo parallelo con la rete di distribuzione e per tutta la durata del presente Contratto, il Fornitore dovrà

- fornire e l'Amministrazione dovrà acquistare, nei limiti del suo fabbisogno, il 100% dell'Energia disponibile per l'autoconsumo immediato.
2. L'Energia in Eccesso resterà nella disponibilità del Fornitore che la commercializzerà a sua discrezione, fermo restando l'obbligo di soddisfare i fabbisogni energetici della CER. A tal fine, l'Amministrazione autorizza il Fornitore ad utilizzare il Punto Esterno di Consegna al fine della cessione alla Rete dell'Energia in Eccesso.
  3. Il presente Contratto sarà applicabile solo all'Energia generata dall'Impianto. Il Fornitore non avrà diritto, ai sensi del presente Contratto, di vendere all'Amministrazione elettricità da esso procurata da fonti diverse.
  4. Il Fornitore dovrà erogare l'Energia e renderla disponibile all'Amministrazione nel Punto Interno di Consegna. L'Amministrazione potrà utilizzare l'Energia solo all'interno dell'Unità di Consumo.
  5. Punto Interno di Consegna è quello identificato nello schema elettrico in **Allegato 2**. A partire da tale punto, la proprietà e il rischio di perdita dell'energia si trasferiranno dal Fornitore all'Amministrazione. La lettura dei Contatori utilizzati per misurare l'Energia ai sensi del presente Contratto e per la determinazione dei pagamenti dovuti al Fornitore sarà compiuta su base mensile o con le più brevi cadenze che saranno imposte dalla normativa vigente a spese del Fornitore.
  6. I Contatori dovranno essere installati in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
  7. Il Contatore di Produzione sarà gestito dai soggetti a ciò preposti in conformità alla disciplina di legge e regolamentare, o ove possibile dal Fornitore.

## **ARTICOLO 8 PREZZO**

1. Il Prezzo per la somministrazione dell'Energia Autoconsumata è pari a [...] Euro/MWh, oltre IVA e accise ai sensi del TUA. Il Prezzo sarà sottoposto a revisione al termine di ogni anno della Durata, sulla base della percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi di consumo.
2. Al Prezzo indicato nel comma precedente dovrà essere aggiunto, oltre l'IVA e le accise, ogni importo che il Fornitore sia tenuto a pagare in proporzione o comunque in relazione alla vendita dell'Energia Autoconsumata, compresi gli eventuali ulteriori oneri che dovessero essere addebitati al Fornitore dalla regolamentazione in materia di energia elettrica dell'ARERA.

## **ARTICOLO 9 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D. Lgs. 36/2023, si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 al decreto stesso.
2. Nei casi di cui al precedente comma del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023.
3. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al contratto.
4. La Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto.  
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, d.lgs. 36/2023.

## **ARTICOLO 10**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a) assistere la Committente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del Contratto;
  - b) garantire che la fornitura di energia elettrica sia erogata in conformità a quanto indicato nel Contratto e Allegati;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di

durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente in conformità al Contratto, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di grave inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## **ARTICOLO 11**

### **MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO E INTERVENTI NEL SITO**

1. Il Fornitore ha a proprio carico la manutenzione dell'Impianto, fermo che avrà diritto di essere indennizzata per quegli interventi di manutenzione che siano resi necessari per fatti imputabili all'Amministrazione.
2. L'Amministrazione non potrà eseguire alcun tipo di addizione o miglioria all'Impianto.
3. L'Amministrazione sarà responsabile dei costi per l'eventuale spostamento dell'Impianto se e qualora tale attività sia imputabile esclusivamente a colpa e/o negligenza della Pubblica Amministrazione. Con costi di spostamento si intendono quelli sostenuti per la rimozione, in via temporanea, in tutto o in parte, dell'Impianto, lo stoccaggio dei Componenti e la reinstallazione dello stesso come da progetto e planimetrie approvate. Resta inteso che alcun onere

o obbligo è imposto all'Amministrazione, oltre a quello previsto per le attività di cui al presente comma.

4. Salvo che l'intervento sia qualificato dall'Amministrazione contingibile e urgente, resta inteso e convenuto che il Committente dovrà inviare al Fornitore, con almeno [•] giorni di preavviso, una comunicazione scritta circa la sua intenzione di effettuare interventi di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

## **ARTICOLO 12**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui la Committente riscontri che il DURC segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del

Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo decreto), provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi competenti.

6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
7. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, D.lgs. 36/2023, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **ARTICOLO 13**

#### **ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

1. La Committente procederà ad effettuare, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 114 e 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la verifica di conformità delle forniture oggetto del presente contratto. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli corrispondenti dai contatori. In caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Amministrazione applicherà le penali di cui al successivo art. 18.

### **ARTICOLO 14**

#### **SUBAPPALTO**



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%)  
dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
4. L'Impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
6. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 16**

### **FORZA MAGGIORE**

1. Per Forza Maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile o evento al di fuori del controllo delle Parti che riguardi l'Impianto, come ad esempio:
  - (i) guerra e altre ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, mobilitazione, requisizione o embargo;
  - (ii) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare, esplosivi tossici radioattivi o altre proprietà pericolose;
  - (iii) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpi di stato militari e non, guerra civile, atti di terrorismo o di pirateria che impediscono lo svolgimento dei lavori;
  - (iv) terremoti, tempeste, incendi, inondazioni o altri eventi ufficialmente classificati come calamità naturali o qualsiasi altro evento paragonabile di portata simile;
  - (v) distruzione o grave danneggiamento dell'Impianto per effetto di fenomeni meteorologici o fatto doloso di terzi che ne imponga la sostituzione.
2. La Forza Maggiore non comprende:
  - (i) l'adempimento tardivo del Fornitore ai propri obblighi causato da atti od omissioni di uno dei suoi subappaltatori/subfornitori, a meno che gli stessi non siano stati a loro volta causati da un evento che rientra nella definizione di Forza Maggiore;
  - (ii) uno sciopero esclusivamente da parte di dipendenti della Parte interessata o causato dal comportamento illecito della Parte interessata o di qualsiasi suo affiliato, appaltatore o agente;
  - (vi) difetti, malfunzionamenti, usura e qualsiasi altro evento di questo tipo (dovuto o meno alla mancanza di manutenzione) dell'Impianto Fotovoltaico o dell'immobile su cui esso è collocato, che impedisca ad una Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
  - (vii) mancanza di risorse finanziarie e/o di liquidità;
  - (viii) effetti sul prezzo di acquisto dei materiali e dei componenti necessari per l'Impianto provocati dalla perdurante guerra in Ucraina.
3. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a Forza Maggiore.
4. Gli eventi di Forza Maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di Forza Maggiore e sulla prevedibile durata.
5. In caso di eventi di Forza Maggiore di durata superiore a 180 giorni che impediscano lo svolgimento dei lavori di installazione dell'Impianto Fotovoltaico, il Fornitore e l'Amministrazione potranno recedere dal Contratto.

6. In caso di accadimenti di Forza Maggiore successivi alla data di primo parallelo dell'Impianto, qualora l'Impianto non sia irrimediabilmente danneggiato o distrutto, il Contratto sarà prolungato per un periodo di tempo equivalente alla durata della causa di Forza Maggiore, ed il versamento del Prezzo sarà sospeso sino al momento della riattivazione dell'Impianto a seguito della cessazione della causa di Forza Maggiore, purché tale riattivazione avvenga entro 180 giorni.
7. Nel caso in cui l'Impianto, a causa della Forza Maggiore, sia invece irrimediabilmente danneggiato o distrutto, il presente Contratto deve intendersi risolto.

## **ARTICOLO 17 ASSICURAZIONI**

1. Il Fornitore sarà responsabile dei costi di assicurazione dell'Impianto, rimanendo libero di scegliere contro quali sinistri assicurare l'Impianto, fermo che saranno oggetto di copertura i seguenti sinistri [●]. La copertura sarà [●] .
2. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere una polizza RCT con primaria compagnia assicurativa avente rating non inferiore a BBB a copertura dei danni che possono essere causati dall'Impianto Fotovoltaico a terzi o al Sito, con massimale adeguato, e a mantenere in essere tale polizza per tutta la durata del presente Contratto. Il massimale per sinistro e per contratto dovrà essere almeno pari a Euro [●].
3. La polizza con le relative condizioni e la prova di pagamento dei premi dovranno essere trasmessi tempestivamente dal Fornitore all'Amministrazione.

## **ARTICOLO 18 PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Completamento, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'[●] per mille del valore annuale della fornitura. Il valore annuale della fornitura è quello dell'anno solare precedente di esercizio e per il primo esercizio viene stimato in Euro [●] sulla base della capacità di produzione dell'Impianto Fotovoltaico e il profilo di consumatore dell'Amministrazione. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. A partire dalla Data di Completamento, in caso di mancata erogazione dell'energia per effetto di mancata manutenzione o malfunzionamento dell'Impianto, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a

caso fortuito, per ogni intero giorno lavorativo di sospensione, il Fornitore sarà obbligato a corrispondere una penale pari a [●] per mille del valore annuale della fornitura. Tale Penale non sarà dovuta ove l'interruzione non ecceda [●] giorni lavorativi nel corso dell'anno solare.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto. In tal caso la Committente applicherà al Fornitore la penale di cui al comma 1 sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni [●] dalla stessa contestazione.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo [●], senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
8. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% del valore annuale della fornitura per ciascun esercizio solare. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale valore, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

## **ARTICOLO 19**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il periodo di fatturazione sarà il mese di calendario. Non oltre 25 (venticinque) giorni dopo la fine di ciascun mese, il Fornitore preparerà e fornirà all'Amministrazione, in conformità ai criteri per la determinazione del Prezzo (i) la fattura del mese di calendario e (ii) un rendiconto nel quale sarà indicata la quantità di Energia Autoconsumata. Entro 25 (venticinque) giorni dalla fine di ogni anno solare, il Fornitore invierà all'Amministrazione un rendiconto nel quale sarà indicata la quantità complessiva di Energia e di Energia Autoconsumata nell'anno di riferimento
2. Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio del Contratto, il CIG <e ove previsto il CUP> Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute potranno essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.
4. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
5. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero

di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

9. In caso di ritardo, da parte della Committente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il DURC attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
11. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (o a quello diverso che dovesse essere stabilito), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
13. Nel caso in cui la Committente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidarla per iscritto ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il Contratto s'intenderà risolto di diritto.
14. Resta espressamente inteso che per effetto della risoluzione il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica e, comunque, le attività previste nel presente Contratto, considerato che comunque l'Amministrazione ha un separato contratto di fornitura dell'energia elettrica prelevata dalla rete. Salvo tale caso, resta inteso che in nessun'altra circostanza il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

15. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dalla Committente.
16. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Committente di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e dell'art. 6 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
17. Laddove in relazione al contratto ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, la Committente e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
18. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
19. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

## **ARTICOLO 20 RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - b. sono state superate le soglie di cui all'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 3 del medesimo articolo;
  - c. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
  - e. (*verificare se applicabile*: in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014);
  - f. in caso di mancata messa in esercizio dell'impianto, per cause imputabili al Fornitore, decorso il periodo di proroga rispetto al termine di cui al precedente Articolo 6.
  - g. in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'Articolo 18 del presente contratto;
2. Nelle fattispecie di cui al precedente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, , ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;



- b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
4. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, incamera la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applica una penale equivalente, nonché procede all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, la Committente gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. .
  6. Nel caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Fornitore, questi ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.
  7. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.
  8. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione.
  9. Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. la cessazione di efficacia, per qualsiasi ragione e/o motivo, del Contratto di Concessione.
  10. In caso di risoluzione del Contratto l'Amministrazione acquisirà la proprietà di diritto dell'Impianto a titolo gratuito per ogni suo possibile successivo sfruttamento previa verifica dell'interesse pubblico e della prevalenza dei vantaggi rispetto agli oneri di gestione e manutenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 5, commi 5 e 6, del Contratto.

## **ARTICOLO 21**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

## **ARTICOLO 22**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, comma 2 del d. lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione A.N.AC. n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **ARTICOLO 23**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva dell'importo di Euro [●] che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Risoluzione", "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni subiti e imputabili a inadempienze del Fornitore, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e,

comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 24**

### **RECESSO**

1. La Committente ha diritto, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec.
2. Nell'ipotesi in cui la Committente eserciti il diritto di recesso prima della Data di Completamento, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del RUP, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data

di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario i costi documentati effettivamente sostenuti dall'Impresa per la realizzazione dell'Impianto eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata

3. Nell'ipotesi in cui la Committente eserciti il diritto di recesso dopo la Data di Completamento, la Committente dovrà rimborsare il valore dell'Impianto, quantificato sin d'ora in € -----, al netto degli ammortamenti.
4. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. e all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In caso di recesso dal Contratto l'Amministrazione acquisirà la proprietà di diritto dell'Impianto e/o della parte di impianto realizzata.

## **ARTICOLO 25**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ARTICOLO 26**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. Ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
11. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es.



utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR) nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

12. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Committente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

## **ARTICOLO 27**

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA– PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. (*eventuali ove adottati*) La Committente ha predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi

della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa; l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 28 INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## **ARTICOLO 29 FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

## **ARTICOLO 30 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

### ARTICOLO 31 COMUNICAZIONI

1. L'Amministrazione e il Fornitore si scambieranno le rispettive comunicazioni a uno dei seguenti contatti a mezzo Posta elettronica Certificata, o raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di raccomandata la spedizione si intenderà effettuata per chi la invia al momento dell'invio e per chi la riceve al momento del ricevimento:

Amministrazione: PEC: •, indirizzo •

Alla cortese attenzione di •

Fornitore: PEC •, indirizzo •

Allegati:

1. Caratteristiche dell'Impianto Fotovoltaico;
2. Progetto di realizzazione della Linea Interna e localizzazione del Punto Interno di Consegna
3. DUVRI

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

*F.to digitalmente*

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e

rappresentante

<inserire carica>

*F.to digitalmente*

legale

Le Parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 6 - Durata

Articolo 7 - Vendita e acquisto dell'energia;

Articolo 10- Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa;

Articolo 11 – Manutenzione dell'Impianto e interventi nel Sito

Articolo 15 – Conservazione dell'equilibrio contrattuale

Articolo 18 – Penali;

Articolo 23 – garanzia definitiva;

Articolo 24 – Recesso;

Articolo 27- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Articolo 29 - Foro esclusivo.

La Committente

L'Impresa

\_\_\_\_\_  
<inserire carica>

*F.to digitalmente*

\_\_\_\_\_  
<inserire carica>

*F.to digitalmente*